SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 149**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1997, n. 185.

Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che ha introdotto rilevanti modificazioni in materia di imposta sulle successioni, nonché in materia di imposte ipotecaria e catastale, di imposta di bollo, di tasse ipotecarie e di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relative alle dichiarazioni di successione;

Visto il comma 4, secondo periodo, del citato articolo 11 del decreto-legge n. 79 del 1997, che ha previsto, per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, l'effettuazione da parte degli eredi e dei legatari del versamento dei predetti tributi relativi alle dichiarazioni di successione entro il 30 giugno 1997;

Ritenuta la straoardinaria necessità ed urgenza di differire il predetto termine, al fine di evitare che i soggetti interessati, non ancora adeguatamente informati, incorrano in sanzioni per il ritardato versamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle dichiarazioni di successione

1. È differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per la liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto-legge n. 79 del 1997.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1997

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emiddio Sansone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo — sezione provinciale di Salerno — con decisione del 4 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale di approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Nella seduta del 7 aprile 1997, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Pertanto, l'organo di controllo, con provvedimento dell'8 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava con delibera n. 1 del 6 maggio 1997 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emiddio Sansone.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Agropoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) ed il sindaco, nella persona del dott. Bruno Mautone;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco approvata, con delibera del 28 aprile 1996, da quattordici consiglieri su venti assegnati al comune di Agropoli;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Ferraioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Agropoli (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Bruno Mautone.

Successivamente, in data 15 aprile 1997, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera del 28 aprile 1997 da quattordici componenti.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione della carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agropoli (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Ferraioli.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Sei Casali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Di Vito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 dicembre 1992, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo — sezione di Salerno — con decisione del 4 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Nella seduta del 5 aprile 1997, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Pertanto, l'organo di controllo, con provvedimento dell'8 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava con la delibera n. 11 del 7 maggio 1997 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Sei Casali.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giffoni Sei Casali (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Di Vito.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 aprile 1997, n. **186.**

Regolamento concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 174/1995 e l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/1995, i quali prevedono che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme regolamentari per l'individuazione di requisiti dei soggetti interessati alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa ed all'assunzione di partecipazioni qualificate di controllo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, ed, in particolare, l'articolo 11, comma 5, concernente l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti da coloro che sono interessati ad acquisire partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta formulata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) n. A/550772 del 27 luglio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dimbre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, conuna 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 1035821 del 13 marzo 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti necessari per l'esercizio dell'attivtà assicurativa e per l'assunzione di partecipazioni qualificate e di controllo

1. Per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa i requisiti di onorabilità e professionalità, individuati agli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere posseduti dai soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo dell'impresa assicuratrice. Gli stessi requisiti devono essere posseduti dal rappresentante generale o, se diversa, dalla persona preposta alla gestione effettiva, della sede secondaria di impresa italiana istituita presso altro Stato membro dell'Unione europea, nonché dal rappresentante generale o, se persona diversa, dalla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria ubicata nel territorio della Repubblica di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 devono essere posseduti anche dai soggetti che detengono, direttamente o tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa assicuratrice. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli ammininistratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione all'assunzione, diretta o indiretta, delle partecipazioni di controllo o qualificate in imprese di assicurazione, prevista dagli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, l'ISVAP accerta il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 nonché dell'idoneità a garantire la sana e prudente gestione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alle imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa. In caso di nomina o di rinnovo delle cariche di amministratore, sindaco, direttore generale e liquidatore delle predette società, le persone preposte dovranno possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal presente decreto.

Art. 2.

Onorabilità

1. Ai fmi del presente decreto, il requisito dell'onorabilità ricorre se i soggetti interessati non si trovano in una delle seguenti situazione:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione condizionale della pena:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 3.

Professionalità

1. Gli amministratori ed i sindaci di un'impresa assicuratrice devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensione adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;

c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche; economiche od attuariali;

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere *a)* e *c)* del comma 1.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiest il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

4. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, liquidatore e sindaco in imprese assicuratrici, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che siano stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto opera per il periodo di tre anni, decorrente dalla data di adozione dei provvedimenti stessi.

Art. 4.

Sana e prudente gestione dell'impresa

1. I soggetti che assumono o detengono una partecipazione di controllo o qualificata in una impresa assicuratrice, oltre a possedere il requisito di onorabilità di cui all'articolo 2, debbono garantire una sana e prudente gestione. La sussistenza di tale requisito deve essere valutata in considerazione della situazione complessiva del soggetto e dell'impresa di assicurazione, con particolare riferimento:

a) alla capacità finanziaria, valutata in relazione alla necessità di dare attuazione a piani di risanamento o di finanziamento e, comunque, agli impegni finanziari volti ad assicurare l'esecuzione del programma di attività ovvero ad esigenze di gestione ed eventualmente di capitalizzazione dell'impresa stessa;

b) alla sussistenza di eventuali collegamenti di carattere partecipativo, tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale nonché familiare con altri soggetti che non devono comportare ipotesi di influenza pregiudizievoli per l'autonomia gestionale e devono essere tali da non ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 5.

Autorizzazione

1. I soggetti interessati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, devono farne domanda all'ISVAP secondo il modello allegato e devono unire all'istanza i seguenti documenti:

a) se persone giuridiche, elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società richiedente, con relativi *curricula vitae*, nonché, per i sindaci, certificato di iscrizione nel registro dei revisori contabili;

b) certificato generale del casellario giudiziale riguardante il richiedente persona fisica ovvero, se si tratta di persone giuridiche, gli amministratori, i rappresentanti legali, i sindaci ed il direttore generale;

c) se persone fisiche, certificato di nascita o, se persone giuridiche, certificato di iscrizione rilasciato dalla competente camera di commercio, nonché certificato di nascita di amministratori, direttori generali, sindaci e rappresentanti legali;

d) relazione sulla struttura giuridica ed economica del gruppo di imprese al quale eventualmente appartiene il richiedente, dalla quale risultino i rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale, nonché gli accordi organizzativi e commerciali esistenti tra il richiedente ed altri soggetti; nella stessa devono essere inoltre, specificati gli obiettivi perseguiti con l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione ed i programmi che si intendono realizzare, con particolare riferimento alla natura ed all'entità dei collegamenti finanziari che si intendono porre in essere tra l'impresa assicuratrice e le altre imprese che fanno parte del gruppo. Deve, infine, essere indicato se nel programma degli investimenti dell'impresa assicuratrice vi siano, ed in quali dimensioni, eventuali attività facenti capo al richiedente ovvero a soggetti ad esso collegati;

e) informazioni e documentazione in ordine alla situazione economico-patrimoniale del soggetto che intende acquisire la partecipazione, con riferimento anche alle società controllate ed all'attività d'impresa eventualmente svolta direttamente;

f) informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione di assunzione della partecipazione;

g) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente e prova dell'avvenuta iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese;

h) copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo fra soci che consentano il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscano il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.

2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di assumere, nei confronti dell'ISVAP, i seguenti impegni:

a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale dell'impresa assicuratrice nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa assicuratrice;

b) a non imporre all'impresa controllata eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

c) a comunicare tempestivamente all'ISVAP ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nell'impresa assicuratrice;

d) a fornire all'ISVAP ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte dallo stesso Istituto con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità dell'impresa assicuratrice ed alla sana e prudente gestione.

3. Oltre alla documentazione espressamente prevista dal presente decreto, il richiedente, su richiesta dell'ISVAP, dovrà fornire ogni specifica informazione, nonché assumere ogni ulteriore e più specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa assicuratrice partecipata.

Art. 6.

Sospensione

1. L'autorizzazione può essere sospesa dall'ISVAP quando venga accertata la temporanea modifica o mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione. L'ISVAP fissa i tempi entro cui dovrà essere ripristinata la situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora nei termini fissati la situazione non sia stata ancora ripristinata, l'ISVAP può eccezionalmente prorogare il provvedimento di sospensione.

3. La sospensione può altresì essere disposta dall'ISVAP in considerazione di conflitto di interesse, anche potenziale, fra l'impresa assicuratrice ed i soggetti titolari di una partecipazione di controllo ovvero qualificata, quando possa essere pregiudicata la sana e prudente gestione dell'impresa stessa.

Art. 7.

Revoca

1. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno o si modifichino, in via definitiva, i presupposti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.

2. La revoca può inoltre essere disposta in relazione all'assunzione di comportamenti volti ad eludere la nor-

mativa speciale di settore ed in caso di trasmissione all'ISVAP di informazioni e dati non rispondenti al vero.

Art. 8.

Norme abrogate

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991 incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 24 aprile 1997

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 170

— — — —

ALLEGATO

SCHEMA DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 20.
(da consegnare all'ISVAP o spedire a mezzo raccomandata, assolvendo l'imposta di bollo).

All'Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio patrimoniale e finanziario - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... (prov. ....) il .... residente in .... (provincia di ....) in proprio/nella qualità di .... della società .... con sede legale in .... (provincia ....), via .... (c.f. ....) iscritta nel registro delle imprese presso .... al n. .... del reg. soc. e presso la C.C.I.A.A. di .... al n. .... del registro ditte, presenta a codesto Istituto, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, domanda di autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualificata/di controllo dell'impresa assicuratrice ....

Si allega la documentazione prevista nel decreto ministeriale n. .... in data ....

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concerne l'attuazione della direttiva 92/96/CEE, pubblicata in GUCE legge n. 360 del 9 dicembre 1992, in materia di assicurazione diretta sulla vita. L'art. 9 così recita:

«Art. 9 (*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*). — 1. Rer ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concerne l'attuazione della direttiva 92/49/CEE, pubblicata in GUCE legge n. 228 dell'11 agosto 1992, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. L'art. 11 così recita:

«Art. 11 (*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*). — 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto preso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP».

— Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 recante, integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi: «5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio di Ministri prima della loro emanazione)».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 10 e 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 (già citata nelle note alle premesse):

«Art. 10 (*Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi*). — 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo.

2. Ai fini della presente legge una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna della condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione».

«Art. 11 (*Autorizzazioni e comunicazioni*). — 1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'art.10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP, l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelle delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi

soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo».

Note all'art. 2:

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca disposizioni contro la mafia.

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, concerne disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575, e dispone l'istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

— Il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197, dispone provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

— Il titolo XI del libro V del codice civile detta disposizioni penali in materia di società e di consorzi.

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concerne la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi nota all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 luglio 1991 concerne la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese o enti assicurativi.

97G0228

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 19 maggio 1997 con la quale la commissione centrale di beneficienza della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ha approvato la modifica dell'art. 8 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 8 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 8.

Amministrazione della partecipazione al capitale della conferitaria

(Omissis).

Comma 2.

La Fondazione ... *(Omissis).*

La riserva può essere investita in titoli della conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

97A5073

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 giugno 1997.

Sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il verbale n. 2 della Commissione unica del farmaco, datato 22-23 maggio 1997, che ha deliberato «che i prodotti a base di terfenadina debbano essere sospesi per uno sfavorevole rapporto rischio-beneficio»;

Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 12 della direttiva 75/319/CE;

Ritenuto, comunque, di dover procedere alla sospensione in via cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti a base di terfenadina ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del decreto legislativo n. 178/1991 in attesa della definizione della procedura di cui all'art. 12 della direttiva 75/319/CE;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali è sospesa, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sino a quando non verranno acquisiti ulteriori elementi sulle caratteristiche dei medicinali a base di terfenadina, a seguito delle decisioni che verranno assunte con la definizione della procedura di cui all'art. 12 della direttiva 75/319/CE:

Specialità medicinale	Confezioni	N. A.I.C.	Ditta
Allerplus	30 compresse 60 mg	026506016	Astra Farmaceutici S.p.a.
Allerplus	15 compresse 120 mg	026506030	Astra Farmaceutici S.p.a.
Allerzil	30 compresse 60 mg	027802014	Bruno Farmaceutici S.r.l.
Allerzil	«Forte» 15 compresse 120 mg	027802026	Bruno Farmaceutici S.r.l.
Allerzil	Fl. 120 ml sciroppo sosp. 0,6%	027802038	Bruno Farmaceutici S.r.l.
Teldane	30 compresse 60 mg	024881017	Gruppo Lepetit S.p.a.
Teldane	1 flac. sciroppo 0,6% 120 ml	024881031	Gruppo Lepetit S.p.a.
Teldane	«Forte» 15 compresse 120 mg	024881043	Gruppo Lepetit S.p.a.
Teldane D	20 compresse 60 mg + 120 mg	028895011	Gruppo Lepetit S.p.a.
Triludan	30 compresse 60 mg	027507019	Hoechst Farmaceutici S.p.a.
Triludan	15 compresse 120 mg	027507021	Hoechst Farmaceutici S.p.a.
Triludan	1 flac. sciroppo 0,6% 120 ml	027507033	Hoechst Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma 17 giugno 1997

Il dirigente: DELLA GATTA

97A5131

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Daniela», in Bovezzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Daniela», con sede in Bovezzo, costituita in data 21 marzo 1981 per rogito notaio Poli Vittorio repertorio n. 378063 registro

società n. 20097 tribunale di Brescia B.U.S.C. n. 2400/182840 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Brescia, 29 maggio 1997

Il dirigente: PATANÈ

97A5074

DECRETO 29 maggio 1997.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Co.Bre», in Brescia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Co.Bre», con sede in Brescia, costituita in data 8 settembre 1989 per rogito notaio Bossoni Franco repertorio n. 31423 registro società n. 42306 tribunale di Brescia B.U.S.C. n. 2977 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Brescia, 29 maggio 1997

Il dirigente: PATANÈ

97A5075

DECRETO 29 maggio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La famiglia gruppo 5», in Chiari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge del 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La famiglia gruppo 5», con sede in Chiari, costituita in data 30 ottobre 1965 per rogito notaio Giubaldo Angelini repertorio n. 39858 registro società n. 7201 tribunale di Brescia B.U.S.C. n. 673/95185 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Brescia, 29 maggio 1997

Il dirigente: PATANÈ

97A5076

DECRETO 30 maggio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, quinto comma, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale per le cooperative nella seduta dell'11 dicembre 1996, trasmesso con nota n. 221 del 5 marzo 1997;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

soc. coop. «Cooperativa carbonai e carrettieri di Osiglia» a r.l., con sede in Osiglia (Savona), costituita con rogito Mario Bordone in data 10 agosto 1946, rep. 15699, reg. soc. 1312, tribunale di Savona,. B.U.S.C. n. 386/8986;

soc. coop. agr. «Produttori latte - Varazze» a r.l., con sede in Varazze, costituita con rogito Ferruccio Sansa in data 22 aprile 1956, rep. 2360, reg. soc. 3002, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 445/55566;

soc. coop. «A.N.P.I.» a r.l., con sede in Alassio (Savona), costituita con rogito Emanuele Airaldi in data 18 novembre 1945, rep. 3667, reg. soc. 1211, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 469/4166;

soc. coop. «Cooperativa lavoratori portuali», con sede in Alassio (Savona), costituita per rogito Cauli Fernando in data 30 settembre 1970, rep. 2196/39, reg. soc. 4542, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 527/112401;

soc. coop. «Tecnoagraria» a r.l., con sede in Savona, costituita con rogito Franchi Carlo in data 8 novembre 1977, rep. 127064, reg. soc. 6013, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 665/178507;

soc. coop. «Produttori zootecnici savonesi» a r.l., con sede in Savona, costituita con rogito Motta Enzo in data 9 gennaio 1979, rep. 30742, reg. soc. 6407, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 713/181941;

soc. coop. «Consulcoop», con sede in Savona, costituita con rogito Di Giovanni Paolo in data 8 aprile 1982, rep. 64865, reg. soc. 7877, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 827/190738;

soc. coop. «Pier Giorgio Giusto» a r.l., con sede in Savona, costituita con rogito Morelli Cesare in data 27 marzo 1980, rep. 62529, reg. soc. 6886, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 833/192862;

soc. coop. «Unitevi a noi», con sede in Savona, costituita con rogito Motta Enzo in data 21 settembre 1984, rep. 37468/12220, reg. soc. 9232, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 895/209238;

soc. coop. «Ciesse co-operation sistem», con sede in Savona, costituita con rogito Ribezzi Antonio in data 16 maggio 1985, rep. 49241, reg. soc. 10059, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 904/213435;

soc. coop. «Verde mare», con sede in Borghetto S.S. (Savona), costituita con rogito Burastero Giacomo in data 21 settembre 1985, rep. 63415, reg. soc. 10182, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 905/2134/36;

soc. coop. «Bagnini Andora», con sede in Andora (Savona), costituita con rogito Savastano Franz in data 27 luglio 1985, rep. 15816, reg. soc. 10121, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 906/212/967;

soc. coop. «La.In.Co.», con sede in Albenga (Savona), costituita con rogito Corallo Ermanno in data 10 settembre 1985, rep. 12124, reg. soc. 10711, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 914/214406;

soc. coop. «Agricola Gianfranco Vacca», con sede in Giustenice (Savona), costituita con rogito Galdo Gennaro in data 31 luglio 1986, rep. 13, reg. soc. 11336, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 931/222352;

soc. coop. «L.E.R.I.», con sede in Andora (Savona), costituita con rogito Savastano Franz in data 24 ottobre 1988, rep. 24880, reg. soc. 12828, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 976/237/668.

Savona, 30 maggio 1997

Il direttore: PAGLIALONGA

97A5077

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 5, punto 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni, ai sensi della legge n. 168/1989;

Visto l'art. 5, punto 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1997 e 29 aprile 1997;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 5 maggio 1997 e 9 giugno 1997;

Visto il protocollo d'intesa per la realizzazione del secondo polo del Politecnico di Milano alla Bovisa, stipulato il 25 febbraio 1997;

Visto il decreto rettorale n. 189/AG del 30 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Politecnico di Milano è istituita la Facoltà di ingegneria di Lecco, con i sottoindicati corsi di laurea e di diploma universitari:

Corsi di laurea:

corso di laurea in ingegneria civile;

corso di laurea in ingegneria edile;

corso di laurea in ingegneria meccanica;

biennio dei seguenti corsi di laurea previsti dallo statuto:

corso di laurea in ingegneria aerospaziale;

corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

corso di laurea in ingegneria biomedica;

corso di laurea in ingegneria chimica;

corso di laurea in ingegneria elettrica;

corso di laurea in ingegneria elettronica;

corso di laurea in ingegneria gestionale;

corso di laurea in ingegneria informatica;

corso di laurea in ingegneria dei materiali;

corso di laurea in ingegneria nucleare;

corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.

Corsi di diploma universitari:

corso di diploma universitario in edilizia;

corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;

corso di diploma universitario in ingegneria meccanica.

Art. 2.

La dotazione organica, all'insediamento della Facoltà di ingegneria di Lecco, è costituita da:

n. 13 professori di prima fascia (di cui uno fuori ruolo);

n. 11 professori di seconda fascia;

n. 13 ricercatori,

di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

È costituita la facoltà di ingegneria di Lecco di cui fanno parte tutti i professori di ruolo e i ricercatori attualmente in servizio la cui dotazione è definita dal precedente art. 2.

Art. 4.

In prima applicazione, in attesa dell'espletamento delle elezioni degli studenti e della nomina dei ricercatori, ai sensi dell'art. III.3.2 dello statuto del Politecnico di Milano, il consiglio di facoltà è costituito dai professori di prima e seconda fascia.

Art. 5.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di diploma universitari di cui all'art. 1, sino all'entrata in vigore del regolamento didattico d'Ateneo sono quelli già previsti, per gli stessi corsi della Facoltà di ingegneria di Milano, nello statuto del Politecnico.

Art. 6.

È compito del decano della facoltà di ingegneria di Lecco convocare il consiglio della facoltà per l'elezione del preside.

Art. 7.

Accertato che i trasferimenti dei professori e ricercatori, in base alla normativa vigente, decorrono dal

1° novembre, tuttavia, ai fini degli immediati adempimenti previsti da parte della facoltà testé costituita, nel superiore interesse degli studi, è inteso che l'attività istituzionale dei professori e ricercatori viene svolta con decorrenza immediata.

Inoltre, data la necessità di assicurare continuità didattica alle iniziative già avviate, vengono delegate, dalla data del presente decreto, al consiglio di facoltà di Lecco ed al preside eletto, tutte le funzioni di pertinenza della facoltà e del preside di facoltà.

Milano, 10 giugno 1997

Il rettore: DE MAIO

ALLEGATO

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI LECCO
Dotazione organica all'insediamento della facoltà

Professori di prima fascia

N P	Dip	S S D	Cognome e nome	Qualif.	Facoltà
1	MEC	I08A	Bazzarro Enrico	RO	LC
2	MEC	I11X	Di Giulio Augusto	RO	LC
3	ECO	I11X	Garetti Marco	RO	LC
4	MEC	I06X	Gasparetto Michele	RO	LC
5	IAR	I06X	Giussani Alberto	RO	LC
6	ISE	H12X	Langè Santino	RO	LC
7	MEC	I10X	Pacagnella Roberto	RO	LC
8	MEC	I08A	Paolini Giorgio	RO	LC
9	MEC	I07X	Pizzigoni Bruno	RO	LC
10	MEC	I13X	Silva Giuseppe	RO	LC
11	ISE	H08A	Turchini Giuseppe	RO	LC
12	ISE	H08B	Zambelli Ettore	RO	LC
13	DIS	H07B	Caironi Mario	RO f.r.	LC

Professori di seconda fascia

N.P	Dip	S S D	Cognome e nome	Qualif	Facoltà
1	CHI	C06X	Auricchio Sergio	RA	LC
2	FIS	B01A	Bosi Leonardo	RA	LC
3	ISE	H11X	Buratti Mazzotta Carla	RA	LC
4	MEC	I09X	Di Caprio Gabriele	RA	LC
5	MEC	I09X	Lini Claudio	RA	LC
6	AER	I02B	Merlini Teodoro	RA	LC
7	ISE	H08A	Pizzi Emilio	RA	LC
8	ISE	H14A	Rabino Giovanni	RA	LC
9	DIS	H07A	Taliercio Alberto	RA	LC
10	MEC	I13X	Tosi Gianfranco	RA	LC
11	MEC	I07X	Vania Andrea	RA	LC

Ricercatori

N.P	Dip	S S D	Cognome e nome	Qualif	Facoltà
1	MAT	A01C	Aragno Eziamaria	RI	LC
2	MEC	I06X	Bocciolone Marco	RI	LC
3	ISE	H11X	Boltri Pierangelo	RI	LC
4	MEC	I13X	Boniardi Marco	RI	LC
5	MEC	I07X	Collina Andrea	RI	LC
6	DIS	H07B	Di Prisco Marco	RI	LC
7	MEC	I11X	Marchet Gino	RI	LC
8	STM	D02B	Papini Monica	RI	LC
9	ISE	H11X	Pignataro Maria	RI	LC
10	ISE	I27X	Propersi Adriano	RI	LC
11	ECO	I11X	Taisch Marco	RI	LC
12	MEC	I13X	Vedani Maurizio	RI	LC
13	MEC	I08B	Vergani Laura	RI	LC
14	MAT	A03X	Nespoli Gabriele	AO (*)	LC

(*) Assistente di ruolo ad esaurimento della facoltà di ingegneria

97A5067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di La Spezia e Pozzuoli

Con decreto interministeriale n. 627 in data 20 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato — del raccordo ferroviario La Spezia centrale/arsenale m.m., riportato nel catasto del comune censuario di La Spezia, al foglio n. 26, mappali nn. 27, 60, 118, 119, 459, al foglio n. 27, mappali nn. 127, 129, 180, al foglio n. 57, mappale n. 49, al foglio n. 60, mappale n. 280, della lunghezza complessiva di ml 2750.

Con decreto interministeriale n. 641 in data 3 marzo 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — ramo Aeronautica a quella dei beni patrimoniali dello Stato — dell'immobile denominato «Stazione di Pompaggio», situato in località Pianazze, riportato nel catasto del comune censuario di La Spezia, al foglio n. 48, mappali nn. 803 e 1379, della superficie totale di Ha 00.09.80.

Con decreto interministeriale n. 640 in data 3 giugno 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare — ramo Aeronautica a quella dei beni patrimoniali dello Stato — del Complesso denominato «Stazione di Pompaggio a Mare», riportato nel comune censuario di Pozzuoli, al foglio di mappa n. 50, particella n. 65, della superficie totale di Ha 00.02.18.

97A5088

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga dell'accordo sul commercio dei prodotti CECA tra la Comunità e la Russia sino al 30 settembre 1997. (Comunicato n. 6 del 16 giugno 1997).

Si informano gli operatori che con decisione della commissione, in corso di perfezionamento, è stato approvato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la CECA e la Federazione russa, che proroga l'accordo in essere tra le medesime parti sul commercio di alcuni prodotti di acciaio (e la cui scadenza era originariamente prevista al 30 giugno 1997) per un ulteriore periodo di tre mesi, sino al 30 settembre 1997.

I limiti quantitativi per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1997 sono indicati in allegato. Detti limiti equivalgono a 10/12 dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 (compresi determinati trasferimenti tra gruppi di prodotti all'interno della stessa categoria) e non incidono sul livello dei limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale, in corso di approntamento.

Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno considerate nei limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo, non appena questo entrerà in vigore.

ALLEGATO

FEDERAZIONE RUSSA

LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti	(tonnellate) 1-1/30-9-1997
SA. Prodotti laminati piatti:	
SA1. Arrotolati	155.823
SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione	358.333
SA2. Lamiera pesante	24.936
SA3. Altri prodotti laminati piatti	21.413
SB. Profilati lunghi:	
SA1. Barre	9.985
SA2. Vergella	21.585
SA3. Altri prodotti lunghi	77.792

97A5086

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (modificazione di autorizzazione già concessa).

Estratto del decreto n. 264/97 dell'8 giugno 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Astra Farmaceutici S.p.a., con sede in via Messina n. 38, Milano, codice fiscale 07968910153:

specialità: LUVION:

024273017 «mite» 10 capsule 50 mg;

024273029 «mite» 20 capsule 50 mg;

024273031 «mite» 40 capsule 50 mg;

024273043 10 capsule 100 mg;

024273056 20 capsule 100 mg;

024273068 «vena» 1 fl liof 200 mg + 1 f,

è ora trasferita alla società Gienne Pharma S.p.a., con sede in via Lorenteggio, 270/A, Milano, codice fiscale 11957290155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5123

Modificazioni allo statuto della fondazione Tito e Fanny Legrenzi, in Milano

Con decreto ministeriale 20 marzo 1997 sono approvate le modificazioni allo statuto sociale della Fondazione Tito e Fanny Legrenzi, con sede in Milano, di cui al testo — redatto a rogito dott. Giorgio Mantelli notaio in Milano n. di rep. 178680 — composto di 17 articoli, debitamente vistato.

97A5087

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Trasferimento dal demanio marittimo al demanio aeronautico, delle aree demaniali marittime costituenti il complesso aeroportuale di Genova-Sestri.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 26 maggio 1997, sono state trasferite dal demanio marittimo — ramo Marina mercantile — al demanio aeronautico, le aree demaniali marittime costituenti il complesso aeroportuale di Genova-Sestri ed indicate nella planimetria in scala 1:2000 che forma parte integrante del suddetto decreto.

97A5129

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1141 FI	Corrado F.lli S.a.s.	Tavernelle V.P.	2
1029 MI	Giovepluvio S.r.l.	Milano	1
319 NA	Il Karato S.r.l.	Torre del Greco	11
827 VI	Camar S.n.c.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Gaudino Vincenzo, con sede in Torre del Greco, via Giovanni XXIII n. 85, assegnataria del marchio «657 NA», ha presentato una denuncia di furto di quattro punzoni presso l'autorità giudiziaria.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

97A5090

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Trecchina

Con decreto interministeriale 10 marzo 1997, n. 1099/Sc, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte di una condotta idrica in disuso, della superficie di mq 104, distinto in catasto del comune di Trecchina (Potenza) al foglio n. 20, particelle 1376 e 1381, evidenziate con coloratura gialla nello schizzo planimetrico rilasciatoil 22 ottobre 1994, in scala: 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

97A5089

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata con determinazione di urgenza n. 10 del 2 giugno 1997, ratificata dalla giunta camerale con deliberazione n. 110 del 4 giugno 1997, ha nominato conservatore del registro delle imprese dell'ente il dirigente dott.ssa Maria Leonori a decorrere dal 2 giugno 1997 in sostituzione del dott. Casimiro Pratola, trasferitosi ad altra camera.

97A5093

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189